

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-618 del 04/02/2026
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 E SMI - DGR N. 1795/2016 - TAMPIERI SPA E TAMPIERI ENERGIE SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA, VIA GRANAROLO N. 177/3 E INSTALLAZIONI IN COMUNE DI FAENZA, VIA GRANAROLO n. 102 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA ED ELETTRICA DA BIOMASSE ANCHE RIFIUTI E METANO (PUNTI 1.1 E 5.2.a DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS. N. 152/2006 E SMI) E DI LAVORAZIONE DI MATERIE PRIME VEGETALI DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI O MANGIMI (PUNTO 6.4.b2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS. N. 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2026-646 del 04/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno quattro FEBBRAIO 2026 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 E SMI - DGR N. 1795/2016 - **TAMPIERI SPA E TAMPIERI ENERGIE SRL** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA, VIA GRANAROLO N. 177/3 E INSTALLAZIONI IN COMUNE DI FAENZA, VIA GRANAROLO n. 102 – **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA ED ELETTRICA DA BIOMASSE ANCHE RIFIUTI E METANO (PUNTI 1.1 E 5.2.a DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS. N. 152/2006 E SMI) E DI LAVORAZIONE DI MATERIE PRIME VEGETALI DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI O MANGIMI (PUNTO 6.4.b2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS. N. 152/2006 E SMI) – **AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE**

LA DIRIGENTE

PREMESSO che:

- per l'esercizio delle installazioni IPPC in oggetto, Tampieri SpA e Tampieri Energie srl risultano titolari dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 2683 del 01/08/2011 e smi, in corso di riesame;
- con la conclusione del procedimento di riesame dell'AIA in corso, è atteso il rilascio di due distinte AIA per le diverse installazioni IPPC condotte nello stesso sito da gestori differenti (Tampieri Energie srl e Tampieri SpA), per i rispettivi ambiti di competenza;
- in particolare, con propria determinazione dirigenziale DET-AMB-2025-1048 del 20/02/2025 recante aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 2683 del 01/08/2011 e smi si disponeva l'attuazione della seguente azione di adeguamento/miglioramento dell'impianto:

“20. Entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA, deve essere attivata apposita procedura per la modifica dell'AIA vigente (tramite comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi da presentare per via telematica tramite Portale AIA-IPPC) ai fini dell'aggiornamento del valore di portata autorizzato per il punto di emissione in atmosfera E1mac a cui afferiscono i fumi di combustione del medio impianto di combustione costituito dalla caldaia M35 convertita a metano, di potenza termica nominale pari a 19,5 MWt, operante nell'installazione gestita da Tampieri Energie srl, alla luce delle discrepanze emerse in fase di analisi di messa a regime.”

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 2683 del 01/08/2011 e smi presentata da Tampieri Energie Srl, parallelamente alla procedura di riesame dell'AIA, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, tramite il Portale IPPC-AIA in data 20/03/2025 (ns. PG/2025/53286), riguardante la modifica della portata autorizzata per il punto di emissione in atmosfera E1mac (da 50.000 Nm³/h a 35.000 Nm³/h), considerato che a seguito delle verifiche dei valori limite effettuate durante la messa a regime tale portata è risultata inferiore rispetto al valore autorizzato in AIA;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152* e smi recante “Norme in materia ambientale”, in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004* e smi recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27 dicembre 2021* recante approvazione della deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 130/2021 di revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la *Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. DEL-2024-102 del 08/10/2024*, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

DATO ATTO che la modifica della portata autorizzata per l'emissione in atmosfera convogliata E1mac, costituisce una modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto, in conformità a quanto previsto dalla Quinta Circolare - Circolare Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008;

VISTA la documentazione integrativa presentata da Tampieri Energie Srl, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 08/05/2025 (ns. PG/2025/86434) ai fini del riavvio del procedimento;

DATO ATTO che al fine di assumere la decisione sulla modifica in questione, veniva acquisita in data 30/04/2025 (ns. PG/2025/81197) la relazione di supporto tecnico per la matrice emissioni in atmosfera del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE-SAC di Ravenna con nota ns. PG/2025/58184 del 27/03/2025;

RILEVATO che, in relazione alla presunta difformità segnalata dal gestore nella domanda di modifica presentata in data 20/03/2025 (ns. PG/2025/53286) tra quanto indicato al punto 6 pag. 12 della DET-AMB-2022-6228 del 02/12/2022 e quanto indicato a pag. 16 penultimo capoverso del medesimo atto, si evidenzia che non sussistono difformità come rappresentato nella relazione di supporto tecnico del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (ns. PG/2025/58184 del 27/03/2025) di seguito riportata:

“L'azienda poi espone e sostiene la presenza di una difformità all'interno del Provvedimento Autorizzativo DET-AMB-2022-6228 del 2/12/2022. In particolare, fa riferimento alla prescrizione n. 6 del medesimo Provvedimento ed evidenzia l'ultima frase della prescrizione in cui si definisce che, per il parametro NOx, il valore dell'intervallo di fiducia al 95% di un singolo risultato non può eccedere il 20% del corrispondente valore limite di emissione.

Poi evidenzia una parte della Sezione Piano di Monitoraggio del Provvedimento, in particolare attinente ai Criteri di monitoraggio delle emissioni in atmosfera e valutazione dei limiti: “[omissis...] i valori limite di emissione si considerano rispettati se, nelle ore di normale funzionamento, durante

un anno civile: il 95% di tutti i valori medi orari convalidati (da intendersi come sommatoria di tutti i dati medi orari disponibili nei 3 assetti di funzionamento) non supera il 200 per cento dei pertinenti valori limite di emissione”, sostenendo che tale testo è quello corretto, mentre il precedente sarebbe errato.

Tale asserzione non ha validità in quanto le due parti messe a confronto parlano di due cose differenti, ovvero la prima del valore massimo da associare all'intervallo di fiducia per l'inquinante NOx (20%), la seconda riguarda il numero massimo di superamenti in un anno civile (200%) ammesso per poter rispettare i valori limite di emissione medi orari prescritti.

A tal proposito, un ultimo approfondimento prendendo a riferimento le LG SME Ispra.

*Tali LG definiscono l'**Intervallo di confidenza** come definito al punto 3.5. della norma UNI EN 14181:2005. Coerentemente con tale definizione, la detrazione dell'intervallo di confidenza ai valori medi, ove prevista dalle specifiche norme, è applicabile in automatico, ma opportunamente segnalata, esclusivamente nel caso in cui sia stata integralmente applicata la norma UNI EN 14181:2005. L'intervallo di confidenza interpretato come metà dell'intervallo espresso su 2 code e valutato per il singolo composto misurato, e non come il massimo valore concesso dalla legislazione applicabile. Le Direttive Europee infatti, riprese nel DLgs 152/06 e nel D.Lgs 133/05 impongono per alcuni inquinanti un limite massimo dell'intervallo di confidenza concesso ai sistemi SME.*

L'intervallo di confidenza è quel valore che deve essere detratto dal singolo dato misurato sulla base di specifiche prove con strumenti in parallelo, mentre “il 95 per cento di tutti i valori medi orari convalidati non supera il 200 per cento dei pertinenti valori limite di emissione” è da intendersi come la verifica dei VLE da fare a fine anno considerando tutti i dati validi (dati validi non giorni validi): il 95% di tutti dati validi nell'anno deve essere inferiore al 200% del valore medio orario, ovvero solo il 5% dei dati può superare il suddetto limite, fermo restando la validità anche delle altre condizioni sul medio giorno e il medio mensile, laddove presente.”

Alla luce di quanto sopra esposto, non si procederà a modificare per quanto attiene all'aspetto sopra richiamato, l'AIA di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2683 del 01/08/2011 e smi;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "Definizioni" e l'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VISTI:

- il Decreto 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;

- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini dell'aggiornamento dell'AIA in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 2683 del 01/08/2011 e smi, per le parti interessate;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Manuzzi Raffaella, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

- 1) Di considerare la variazione riguardante la modifica del valore di portata del punto di emissione E1mac, come illustrato nella documentazione presentata a corredo della comunicazione di modifica presentata da Tampieri SpA e Tampieri Energie srl in data 20/03/2025 (ns. PG/2025/53286) ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e smi, sommariamente descritta nelle premesse, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA** per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, del provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2683 del 01/08/2011 e smi;
- 2) **Di aggiornare l'AIA** di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2683 del 01/08/2011 e smi rilasciata nella persona del proprio legale rappresentante, a TAMPIERI ENERGIE srl (CF/P.IVA 02062760398) e TAMPIERI SpA (CF/P.IVA 02075400396) con sede legale in Comune di Faenza, via Granarolo n.177/3 e installazioni in Comune di Faenza, via Granarolo n. 102, per l'esercizio delle attività IPPC di produzione di energia termica ed elettrica da biomasse anche rifiuti e metano (punti 1.1 e 5.2.a dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) e di lavorazione di materie prime vegetali destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi (punto 6.4.b2 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) come di seguito indicato:

- 1.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata integrando il paragrafo B1) dell'Allegato B al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2683 del 01/08/2011 e smi come segue:

B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ IMPIANTO	<i>ALTA</i> (€ 1.000,00)	<i>MEDIA</i> (€ 500,00)	<i>BASSA</i> (€ 250,00)
--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 500,00

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 20/03/2025 (ns. PG/2025/53286), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008 così come modificata con DGR n. 155/2009 al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 2683 del 01/08/2011 e smi con versamenti effettuati in data 19/03/2025 e 06/05/2025 per un importo totale pari a € 500,00.

- 1.b) Le condizioni stabilite nell'AIA sono aggiornate con il nuovo valore del parametro relativo alla portata dell'emissione E1mac sostituendo al **paragrafo E1) dell'Allegato E** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2683 del 01/08/2011 e smi la tabella relativa all'emissione E1mac con quella di seguito riportata:

E1) Emissioni in atmosfera

[... omissis...]

TAMPIERI ENERGIE SRL

Limiti

Punto di emissione E1mac - Caldaia M35 alimentata a metano - nuovo

A seguito del previsto riassetto emissivo a tale camino afferiscono i fumi di combustione del medio impianto di combustione costituito dalla caldaia M35 convertita a metano, di potenza termica nominale pari a 19,5 MWt, operante nell'installazione gestita da Tampieri Energie srl.

Portata massima [Nm ³ /h]	35.000
Altezza [m]	26
Temperatura [°C]	> 120
Sezione [m ²]	1,8
Durata	24
Concentrazione massima ammessa inquinanti [mg/Nm ³]	Valore medio orario
Polveri	5(*)
NOx	100
SOx	35(*)

(*) si considerano rispettati nel caso di utilizzo di gas naturale

I valori limite di emissione sopraindicati sono riferiti a gas secchi in condizioni normali (temperatura di 273,15 K e pressione di 101,3 kPa) e tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

- 3) Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 2683 del 01/08/2011 e smi;
- 4) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Faenza e dell'Unione della Romagna Faentina, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
- 5) Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, Via Marconi n. 14;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Ravenna - Area Est
dott.ssa Tamara Mordenti**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.